



Ordinanza n. 1237 del 2 luglio 2021

OGGETTO: divieto di vendita al dettaglio per asporto di bevande con contenuto alcolico e di vendita ed asporto di bevande in contenitori di vetro. Misure a tutela dell'incolumità pubblica e della vivibilità urbana e finalizzate al contenimento dei fenomeni di assembramento su aree pubbliche.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato al 31 luglio 2021 con delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021;

VISTA la normativa di fonte statale e regionale emanata in materia di misure per la prevenzione del contagio da COVID-19;

VISTO il decreto-legge n. 52/2021 del 22 aprile 2021, che ha previsto, nel contesto di una situazione sanitaria in positiva evoluzione a seguito del rallentamento della curva dei contagi e dell'accelerazione della campagna vaccinale, una serie di misure dirette a disciplinare l'allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività soggette a limitazioni od a chiusure durante il periodo di maggior diffusione dei contagi da COVID-19;

VISTO il decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021 che all'art. 1 "*Limiti orari agli spostamenti*" al secondo comma prevede che "*dal 7 al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 1 hanno inizio alle ore 24:00 e terminano alle ore 05.00 del giorno successivo*" nonché al comma 4 che "*dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'art. 2 del D.L. n. 19/2020 come rideterminati dal presente articolo*";

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 18 giugno 2021, che ha disposto che per la Regione Campania dal 21 giugno 2021 si applicano le misure di cui alla c.d. *zona bianca* nei termini di cui al decreto-legge 18 maggio 2021 n. 65, con conseguente possibilità per bar, ristoranti ed altre attività di ristorazione di svolgere la propria attività, con possibilità di consumare cibi e bevande anche al loro interno, senza limiti di orario;

VISTA l'Ordinanza Regionale n. 19 del 25 giugno 2021 con la quale sono state disposte ulteriori misure per il contenimento del contagio da COVID-19, prevedendo in particolare per il periodo dal 28 giugno 2021 al 31 luglio 2021 e dalle ore 22:00 alle ore 06:00:

- a) *è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici;*
- b) *è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali;*

- c) *ai bar, baretti, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazioni ambulante nonché agli altri esercizi di ristorazione la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli;*
- d) *sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico;*

VISTA la nota prot. 48534 del 26 giugno 2021 della Prefettura di Avellino, nonché le risultanze del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica;

CONSIDERATO che la vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche può determinare o comunque agevolare aggregazioni e assembramenti nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, in particolare in alcune ore della giornata ed in alcune zone del territorio comunale interessate dal fenomeno della c.d. *movida*;

DATO ATTO che le attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande devono essere svolte nel rispetto delle misure di sicurezza stabilite dalle norme nazionali, dalle ordinanze della Regione Campania e relative Linee Guida;

CONSIDERATO che l'abbandono dei contenitori di vetro e/o lattine è idoneo a determinare la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti e come strumenti atti ad offendere, con pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica, oltre che a rappresentare un fenomeno di degrado e di grave oltraggio al decoro urbano;

CONSIDERATO altresì che l'emergenza epidemiologica da COVID -19, seppure mostrante incoraggianti segni di miglioramento, non può definirsi superata ed è allo stato connotata da andamenti non preventivamente controllabili, anche per l'incidenza delle c.d. *varianti*;

RITENUTO urgente ed inderogabile scongiurare pericoli di innalzamento dei contagi ed adottare quindi tutte le possibili azioni idonee a far cessare gli accennati assembramenti fino a mutate esigenze nonché prevenire possibili e concrete occasioni di atti di violenza o atti vandalici in conseguenza dell'abuso di alcol e dell'abbandono dei relativi contenitori;

VISTI

- l'art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali*;
- il D. Lgs n. 285/92 del 30 aprile 1992 e successive modifiche ed integrazioni

ORDINA

fatti salvi eventuali successivi provvedimenti anche nazionali e regionali nonché le eventuali decisioni che potranno essere assunte dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, **con decorrenza immediata e sino al 31 agosto 2021 su tutto il territorio comunale:**

- a) **dalle ore 21.00 il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore presso le grandi e medie distribuzioni di vendita;**
- b) **dalle ore 18:00 l'obbligo della vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda, alcolica e non alcolica, esclusivamente attraverso contenitori monouso, con divieto assoluto di uso di vetro e lattine;**
- c) **in ogni caso il divieto di uso e abbandono da parte di chiunque di contenitori vuoti, lattine e bottiglie di vetro, la loro rottura e l'abbandono dei cocci in aree pubbliche o ad uso pubblico;**

- d) ai pubblici esercenti degli esercizi di somministrazione è fatto obbligo di garantire le regole di distanziamento sociale all'interno delle aree pubbliche in concessione e di rispettare il limite di chiusura delle attività e i divieti sopra indicati.

SI RICHIAMA ALLA STRETTA OSSERVANZA

- del punto 1 dell'Ordinanza Regionale n. 19 del 25 giugno 2021 per cui, dalle ore 22:00 alle ore 06:00 è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici; è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali; ai bar, baretti, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazioni ambulante nonché agli altri esercizi di ristorazione la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli; sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- del punto 3 dell'Ordinanza Regionale n. 19 del 25 giugno 2021, per cui in conformità a quanto previsto dall'Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all'esterno, resta fermo, tra l'altro, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti; l'utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto obbligatorio in ogni luogo non isolato – ad es. nei centri urbani e nelle piazze, nelle ore e situazioni di affollamento, nonché nelle file, code, mercati, fiere ed altri eventi, anche all'aperto.

Salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del D.L. 160/5/2020 n.33, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020 n° 19, così come modificato dalla Legge di conversione n°35/2020, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 1.000,00 da applicarsi secondo le procedure previste dalla Legge 689/81. Nei casi in cui la violazione sia connessa nell'esercizio di un'attività di impresa si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio dell'attività da 5 a 30 giorni.

Si dà atto che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Avellino, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale.

Il Corpo di Polizia Locale di Avellino e tutte le Forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento. Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al Comando di Polizia Locale.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Avellino, 2 luglio 2021

IL SINDACO
dott. Gianluca Festa

